

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 11
«Nuove disposizioni in materia di aree regionali
protette».

(B.U. 2 marzo 2000, n. 9, 1° suppl. ord.)

Art. 1. — Disposizioni procedurali con modificazioni della L.R. 86/1983. — ... Omissis (1).

2. ... Omissis (2).

3. ... Omissis (3).

4. ... Omissis (4).

5. ... Omissis (5).

6. I piani territoriali dei parchi regionali e loro varianti per i quali, alla data d'entrata in vigore della presente legge, è già stata deliberata da parte della Giunta regionale la verifica prevista dal previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea, della L.R. 86/1983 (6), sono restituiti alla Giunta regionale unitamente agli elaborati delle commissioni consiliari ed agli emendamenti già presentati in Consiglio regionale. La Giunta regionale provvede successivamente ad istruire i provvedimenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale per quanto riguarda le aree a parco naturale, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 19 della L.R. 86/1983 (6), aggiunto dal comma 5 del presente articolo. I piani sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte di piano territoriale e loro varianti già trasmesse dall'ente gestore alla Regione sotto la vigenza delle precedenti disposizioni in materia, nonché ai futuri piani territoriali di coordinamento o loro varianti riguardanti i parchi già dotati di tali strumenti approvati con legge regionale.

8. Il regime di salvaguardia previsto dall'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1999, n. 7 (Proroga della salvaguardia del Parco agricolo sud Milano e nuove disposizioni in materia di salvaguardia dei parchi regionali) (6) per le proposte di piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali o relative varianti, come risultanti a seguito della procedura di verifica prevista dal previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea della L.R. 86/1983 (6) qualora già deliberata alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato sino al 30 giugno 2000 per tutti i parchi regionali indicati nella L.R. 7/1999 (6).

Art. 2. — Dichiarazione d'urgenza. — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

(1) Il comma sostituisce il primo comma dell'art. 17 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. (Sta in questa stessa voce).

(2) Il comma sostituisce il sesto comma dell'art. 18 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. (Sta in questa stessa voce).

(3) Il comma aggiunge il comma 6 bis all'art. 18 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. (Sta in questa stessa voce).

(4) Il comma sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. (Sta in questa stessa voce).

(5) Il comma aggiunge il comma 2 bis all'art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. (Sta in questa stessa voce).

(6) Sta in questa stessa voce.